



## Edizione di giovedì 10 Dicembre 2020

### CASI OPERATIVI

**Il conferimento di azienda in una S.r.l. semplificata**  
di EVOLUTION

### AGEVOLAZIONI

**L'utilizzo promiscuo dell'immobile residenziale dimezza il superbonus**  
di Sergio Pellegrino

### AGEVOLAZIONI

**Al via la presentazione dei progetti R&D per l'economia circolare**  
di Clara Pollet, Simone Dimitri

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

**I redditi percepiti da studenti e tirocinanti in ambito internazionale**  
di Ennio Vial

### ACCERTAMENTO

**Accertamento delle liberalità indirette: si applica l'aliquota massima dell'8%**  
di Lucia Recchioni

### ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

**Incentivi alle operazioni di aggregazione tra professionisti: il mondo politico risponde positivamente alla proposta di MpO**  
di Alessandro Siess di MpO & Partners, Corrado Mandriola di MpO & Partners

## CASI OPERATIVI

### **Il conferimento di azienda in una S.r.l. semplificata**

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

## TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

#### **È possibile conferire l'azienda in una S.r.l. all'uopo costituita, in forma di S.r.l. semplificata?**

La “società a responsabilità limitata semplificata” è stata introdotta nel nostro ordinamento con l’articolo 3, comma 1, D.L. 1/2012, che ha disciplinato la questione nel nuovo articolo 2463-bis cod. civ..

L’articolo prevede che “*La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche [...]. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto (...), e deve indicare:*

- 1) *il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;*
- 2) *la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata (...);*
- 3) *l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro (...), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo; (...) Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili. (...).*

[\*\*CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...\*\*](#)



## AGEVOLAZIONI

# **L'utilizzo promiscuo dell'immobile residenziale dimezza il superbonus**

di Sergio Pellegrino



DIGITAL Master di specializzazione **IL SUPERBONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE** Scopri di più >

Nella giornata di **ieri**, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato **tre risposte a istanze di interpello** in materia di **superbonus**.

Analizziamo la prima di queste risposte, la [n. 570](#), che è incentrata sulla possibilità di applicare la **detrazione “potenziata” al 110% per interventi di efficientamento energetico realizzati su un immobile residenziale ad uso promiscuo**.

L'immobile in questione è un'**abitazione unifamiliare**, adibita in parte a **residenza dell'istante** e in parte a un'attività di **bed & breakfast** gestita attraverso una **società in nome collettivo**.

Sulla base di quanto previsto dall'[articolo 119 del decreto Rilancio](#), come è noto, possono fruire del **superbonus** le **persone fisiche**, ma **al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni**.

Gli immobili devono quindi essere detenuti nella **sfera privata** e devono essere quindi diversi dagli immobili **strumentali** all'esercizio dell'attività di impresa, arti e professioni, da quelli che costituiscono l'**oggetto dell'attività**, così come dagli **immobili patrimonio**.

Con riferimento agli **immobili abitativi utilizzati promiscuamente** nell'attività professionale o imprenditoriale, nella [circolare n. 19/E/2020](#), dedicata alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativamente al periodo d'imposta 2019, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli interventi di ristrutturazione realizzati su di essi determinano la spettanza di una **detrazione determinata sul 50% delle spese sostenute**.

Questo alla luce della **esplicita previsione** contenuta nell'ambito del **quinto comma dell'articolo 16-bis del Tuir** che stabilisce che “*Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione,*

*ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento”.*

Nel caso di **interventi di miglioramento sismico**, disciplinati dai [commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del D.L. 63/2013](#), “**direttamente**” o per effetto del **rinvio operato dal comma 4 dell'articolo 119 del decreto Rilancio**, si applica evidentemente la **stessa logica**, atteso che tale tipologia di interventi trova il proprio fondamento della disposizione della [lettera i\) del comma 1 dell'articolo 16-bis del Tuir](#), che deve intendersi quale **norma di riferimento generale**.

Nel caso di specie, però, gli interventi che il contribuente intende porre in essere rientrano nell'ambito dell'**efficientamento energetico**, per il quale **non sussiste una previsione dello stesso tenore**.

Ciononostante l'Agenzia delle Entrate, in **via interpretativa**, ritiene che vi sia una **sostanziale simmetria** tra **tale tipologia di interventi** e quelli di **recupero del patrimonio edilizio** (categoria nella quale rientrano, per i motivi anzidetti, anche gli interventi di miglioramento sismico): di conseguenza, anche nel caso di interventi di **riqualificazione energetica su immobili residenziali utilizzati promiscuamente** nell'attività professionale o imprenditoriale, **la detrazione del 110% va riconosciuta, sebbene limitatamente al 50% delle spese effettivamente sostenute**.

## AGEVOLAZIONI

### **Al via la presentazione dei progetti R&D per l'economia circolare**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

## LA FISCALITÀ DELLE SOCIETÀ IMMOBILIARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

A partire dal **10 dicembre**, le imprese interessate possono presentare la domanda di agevolazione relativa ai **progetti di ricerca e sviluppo per l'economia circolare**.

L'intervento del Fondo per la crescita sostenibile per tali progetti è stato attivato con il **decreto 11 giugno 2020** e sostiene la **ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative** per l'utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse.

La finalità è quella di **promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello di economia circolare** in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile, e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo.

Come previsto dall'**articolo 4, comma 1, del decreto citato**, i progetti ammissibili alle agevolazioni passano attraverso la realizzazione di **nuovi prodotti, processi o servizi** o dal notevole **miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti**, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali indicate all'allegato n. 1 del medesimo decreto.

I progetti devono presentare un **elevato contenuto di innovazione tecnologica e sostenibilità**, ed essere realizzati nell'ambito delle tematiche rilevanti per l'economia circolare, di cui all'allegato n. 2. del decreto.

I **progetti ammissibili** inoltre devono:

- essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali sul territorio nazionale,
- prevedere spese e costi ammissibili **non inferiori a 500 mila euro e non superiori a 2 milioni di euro**,
- avere una **durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi**.

Per le imprese l'agevolazione si traduce in **finanziamenti agevolati del Fri** (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca), **per il 50% delle spese e dei costi**

**ammissibili** di progetto ed in **contributi alla spesa**, in misura delle **seguenti percentuali** delle spese e dei costi ammissibili di progetto:

- **20% per le micro e piccole imprese**, e per gli organismi di ricerca;
- **15% per le medie imprese**;
- **10% per le grandi imprese**.

Le agevolazioni nella forma del **finanziamento agevolato** e del **contributo alla spesa** sono concedibili alle imprese unicamente in concorso tra loro, seguendo i vincoli di destinazione territoriale previsti per i contributi.

Tra le spese ammissibili ci sono quelle relative al **personale impiegato nell'attività di ricerca e di sviluppo** previste dal progetto, le **quote di ammortamento** fiscale ordinarie relative agli strumenti ed attrezzature utilizzati, i **servizi di consulenza** e altri servizi inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, le spese generali calcolate su base forfettaria al 25% dei costi diretti ammissibili del progetto ed i costi relativi ai materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto, di nuova fabbricazione. Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo ammissibile è quello d'inventario di magazzino.

Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500 euro. Inoltre, **non sono ammessi titoli di spesa** – o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente – **la cui data non risulti compresa nel periodo di svolgimento del progetto o per i quali, in sede di verifiche di monitoraggio della spesa presentata, non risulti essere stato effettuato il pagamento**.

Le **risorse disponibili** sono:

- 157 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (Fri), di cui:
  1. 150 milioni destinati ai **progetti realizzati sull'intero territorio nazionale**;
  2. 5 milioni destinati ai **progetti realizzati nel territorio della Regione Basilicata** e 2 milioni destinati ai progetti realizzati nel territorio della **Regione Piemonte**.
- 62,8 milioni di euro per la concessione dei **contributi alla spesa**, di cui:
  1. 40 milioni a valere sul Fondo sviluppo e coesione, destinati per l'80% ai progetti realizzati nelle **Regioni del Mezzogiorno** e per il 20% a quelli realizzati nelle **Regioni del Centro-nord**;
  2. 20 milioni a valere sul **Fondo per la crescita sostenibile**, destinati ai progetti realizzati sull'intero territorio nazionale;
  3. 2 milioni a valere sulle risorse della **Regione Basilicata** e 800mila euro a valere sulle risorse della **Regione Piemonte**, rese disponibili per l'agevolazione di progetti

realizzati nel territorio di ciascuna Regione.

L'agevolazione è rivolta alle **imprese di qualsiasi dimensione** che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e centri di ricerca, che presentano **progetti singolarmente o in forma congiunta**. Per i soli progetti congiunti, sono ammessi anche gli organismi di ricerca, pubblici e privati, in qualità di co-proponenti.

A **partire dal 10 dicembre** le imprese possono presentare la **domanda esclusivamente online**, seguendo le indicazioni del **decreto direttoriale 5 agosto 2020**.

Per presentare la domanda è necessario:

- registrarsi ai **servizi online di Invitalia**, indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario,
- una volta registrati, accedere al sito riservato per **compilare la domanda online e scaricare la documentazione** da allegare.

Per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario disporre di **una firma digitale** e di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) del legale rappresentante della società.

Al termine della procedura *online* viene assegnato un **protocollo elettronico**.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **I redditi percepiti da studenti e tirocinanti in ambito internazionale**

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

## LA RIMOZIONE DELL'ERRORE FISCALE: LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In questo intervento si analizza la **tassazione** dei **redditi percepiti da tirocinanti e/o studenti in ambito internazionale**.

Per quanto concerne la tassazione dei redditi percepiti, ad esempio, da uno **studente fiscalmente residente in Italia**, l'iter logico di ragionamento deve partire prima dall'analisi della **normativa nazionale** per poi analizzare eventuali **disposizioni convenzionali** di maggior favore.

Come noto, in base alla disciplina interna, le **borse di studio** percepite da soggetti **fiscalmente residenti in Italia** sono **imponibili** in base all'[articolo 50, comma 1, lett. c](#), Tuir che **assimila ai redditi di lavoro dipendente** “[...] le somme da chiunque corrisposte a titolo di **borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale**, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”.

Il **reddito** proveniente dalla borsa di studio è equiparato ad un **reddito “assimilato”** quando il beneficiario **non è legato da un rapporto di lavoro dipendente** con il soggetto erogante, in quanto, **diversamente**, le somme si **cumulerebbero con gli altri emolumenti** corrisposti a titolo di lavoro dipendente.

L'Agenzia ha affrontato la questione nella risalente [risoluzione 95/E/2002](#), precisando che le borse di studio corrisposte ai “tirocinanti” danno origine a **redditi “assimilati”**, proprio in considerazione del fatto che i rapporti che i datori di lavoro pubblici e privati intrattengono con i soggetti ospitati **non costituiscono rapporti di lavoro**.

È necessario però a questo punto analizzare la **previsione convenzionale**.

Le somme percepite dagli **studenti** sono disciplinate dall'[articolo 20 del Modello Ocse 2017](#).

L'articolo 20 prevede che “*Le somme che uno **studente**, un **apprendista**, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato*” (trad. non ufficiale).

La regola stabilita dall'**articolo 20** è relativa a somme ricevute da studenti o apprendisti per il loro mantenimento, studio o formazione professionale. Tutte queste somme, ricevute da fonti situate fuori dallo Stato in cui lo studente o apprendista si trova, sono **esenti da imposizione in detto Stato**.

Per fare un esempio, se **Tizio**, fiscalmente residente in Italia, **soggiorna nello Stato EE per un periodo di formazione e percepisce dall'Italia una “remunerazione”**, la stessa non è tassata nello Stato EE ma solo in Italia.

La logica è chiara. Se lo studente riceve una qualche forma di **sostentamento**, tale remunerazione avrà **due fondamentali caratteristiche**:

- sarà di ammontare ragionevolmente **esiguo**;
- si tratterà di somme che non provenendo da una fonte interna al secondo Stato, sono anche **difficili da monitorare**.

Non resta che scegliere la via dell'**esenzione**.

Interessanti spunti si apprendono poi dal Commentario 2017 all'articolo 20.

Il punto 3, in particolare, precisa come l'articolo riguardi solo **i pagamenti ricevuti ai fini del mantenimento del ricevente, della sua istruzione o formazione**.

Lo stesso **non si applica**, pertanto, ad un pagamento, o qualsiasi sua parte, relativo a **remunerazione** per dei servizi prestati dallo studente. Tali importi sono coperti dall'**articolo 15** (o dall'articolo 7 per i servizi indipendenti). Tuttavia, quando la formazione dello studente implica un'**esperienza di lavoro**, è necessario distinguere tra il pagamento per i servizi/lavori svolti e il pagamento per il mantenimento, per l'istruzione e la formazione.

L'**articolo 20**, inoltre, si applica solo ai **pagamenti derivanti da fonti esterne allo Stato** dove lo studente o l'apprendista è presente esclusivamente ai fini di istruzione o formazione. I pagamenti derivanti da **fonti all'interno di tale Stato rientrano**, al contrario, **nell'applicazione degli altri articoli della Convenzione**.

Il **commentario** propone il seguente esempio: se, durante la sua presenza nel primo Stato, lo studente o l'apprendista rimane un **residente dell'altro Stato** ai sensi dell'**articolo 4**, i pagamenti come sovvenzioni o borse di studio che non rientrano in altre disposizioni della

Convenzione (come ad esempio l'articolo 15) sono **tassabili** solo nel suo Stato di residenza ai sensi dell'**articolo 21, comma 1.**

Tra le riserve all'**articolo 20** evidenziamo:

- l'**Estonia** e la **Lettonia** che si riservano il diritto di modificare l'articolo per riferirsi a qualsiasi apprendista o tirocinante,
- il **Giappone**, che si riserva il diritto di limitare l'esenzione per un apprendista per il periodo di un anno,
- gli **Stati Uniti**, che si riservano il diritto di **concedere una esenzione limitata da tassazione sul reddito da servizi erogati da studenti e tirocinanti (business trainee)**. Gli Stati Uniti si riservano anche di fornire una **definizione** di "business trainee".

## ACCERTAMENTO

### **Accertamento delle liberalità indirette: si applica l'aliquota massima dell'8%**

di Lucia Recchioni

*Special Event*

### **I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI**



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le **donazioni indirette**, la cui esistenza risulti da una **dichiarazione** resa dall'interessato nell'ambito di un **procedimento di accertamento tributario**, sono **tassate, per la parte eccedente la franchigia prevista**, con **l'aliquota massima dell'8%** ai fini dell'**imposta di donazione e successione**.

È questo l'importante principio espresso dalla **Corte di Cassazione**, con l'**ordinanza n. 28047**, depositata ieri, **9 dicembre**.

A seguito della **rilevazione di importanti movimentazioni** di capitali nell'**ambito dell'attività di indagine** avviata dagli Uffici dell'Agenzia delle entrate, la contribuente interessata forniva prova di un'intervenuta **donazione indiretta da parte del padre**.

Il padre, infatti, aveva disposto il **cambio di traenza di una polizza**, poi liquidata a favore della figlia, e aveva altresì **donato alla stessa figlia** metà delle somme rivenienti dalla **liquidazione di altre due polizze**: il tutto per un importo complessivo di **3.165.224,49 euro**.

Si ricorda che il termine **"donazione indiretta"** qualifica **le liberalità eseguite con atti diversi dalla donazione**, la quale deve essere fatta per **atto pubblico**, a pena **nullità**.

Se la **donazione indiretta** emerge nell'ambito di un'**attività di accertamento tributario**, dubbi sorgono con riferimento alla **corretta applicazione dell'imposta di donazione**: è infatti prevista una specifica disciplina dall'[articolo 56-bis D.Lgs. 346/1990](#), ma non è chiaro come questa norma possa **coordinarsi** con l'[articolo 2, commi da 47 a 53, D.L. 262/2006](#), che ha **reintrodotto l'imposta sulle successioni e le donazioni**, rimodulando però le **franchigie e le aliquote**.

Nel caso di specie, l'**Agenzia delle entrate** liquidava l'**imposta sulle donazioni** richiamando, alla lettera, l'[articolo 56-bis D.Lgs. 346/1990](#), il quale sancisce l'**applicazione dell'aliquota del**

7% da calcolare sulla parte dell'**incremento patrimoniale** che supera l'importo di **180.759,91 euro**, all'esito dell'accertamento delle **liberalità**, diverse dalle donazioni, avvenuto in presenza delle seguenti **condizioni**:

- a) quando l'esistenza delle stesse risulti da **dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi**;
- b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un **incremento patrimoniale superiore a 180.759,91 euro**.

Il **contribuente** chiedeva invece la liquidazione dell'**imposta di donazione** applicando le **nuove franchigie ed aliquote** individuate a seguito della riforma operata dall'[articolo 2, commi da 47 a 53, D.L. 262/2006](#): trattandosi di **donazione tra genitore e figlio**, il contribuente individuava quindi l'**aliquota del 4%** e la **franchigia di 1 milione di euro**.

La **Corte di Cassazione**, nell'analizzare la questione, ha innanzitutto evidenziato che l'[articolo 56 bis D.Lgs. 346/1990](#) non può ritenersi implicitamente abrogato a seguito dell'emanazione dell'[articolo 2, commi da 47 a 53, D.L. 262/2006](#), con il quale, come già detto, è stata reintrodotta l'imposta di donazione e successione.

D'altra parte, l'[articolo 56 bis D.Lgs. 346/1990](#) intende, da un lato, **incentivare l'autodichiarazione del contribuente**, anche per evitare ulteriori e più onerose riprese fiscali, mentre, dall'altro, è finalizzato a **limitare l'esercizio del potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria**.

Si rende quindi necessario **armonizzare** le disposizioni di cui al richiamato [articolo 56 bis](#) con le norme che disciplinano la **reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni**, e, soprattutto, con il **diverso regime delle aliquote e delle franchigie attualmente previsto** (non essendo infatti più richiamata l'aliquota massima del 7%).

Dopo una puntuale analisi, la **Corte di Cassazione** giunge quindi a concludere quanto segue: "Ne discende che l'**articolo 56-bis, comma 1**, va interpretato nel senso che le **liberalità diverse dalle donazioni** (e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti), ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un **arricchimento** (del donatario) correlato ad un **impoverimento** (del donante) **senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione**... sono accertate e sottoposte ad **imposta** in presenza di una **dichiarazione** circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito dei **procedimenti diretti all'accertamento dei tributi**, se sono di **valore superiore alle franchigie oggi esistenti**: euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta..."

Per le fattispecie di **liberalità imponibili** come sopra individuate, l'aliquota da applicare è quella dell'**8%**, che costituisce attualmente la **percentuale massima prevista dalla legge, a prescindere dal rapporto di parentela del beneficiario...**"

## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

### ***Incentivi alle operazioni di aggregazione tra professionisti: il mondo politico risponde positivamente alla proposta di MpO***

di Alessandro Siess di MpO & Partners, Corrado Mandriola di MpO & Partners



***“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”***

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:  
Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.*

Nunzia Catalfo, Ministro del Lavoro e Alessio Villarosa, sottosegretario all'economia, si sono impegnati concretamente nel corso del talk show organizzato lo scorso 1 dicembre dal titolo **“Aggregazioni Professionali: un’opportunità da incentivare”**, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione del legislatore sugli aspetti normativi e fiscali che regolano le aggregazioni/fusioni/acquisizioni nel mondo professionale.

In occasione dell'evento sono stati presentati il libro bianco, redatto con il contributo di numerosi esperti in diversi ambiti, ed una petizione le cui finalità possono così riassumersi:

1. **L'applicazione del “Bonus Aggregazioni”, già previsto per le aggregazioni aziendali** (Decreto Legge 34/2019), anche alle aggregazioni professionali;
2. **La neutralità fiscale per il conferimento o trasformazione di attività professionali e studi associati in STP** (Art. 10 L. 183/2011, Art. 9, 54, 170 e 176 Tuir, Risposta AdE n.107, pubblicata il 13 dicembre 2018 e n.125, pubblicata il 21 dicembre 2018);
3. Una **tassazione agevolata** (ad es. flat tax) per i professionisti, prossimi alla pensione, che intendono cedere la propria attività professionale.

Esiste, infatti, una forte disparità tra le norme che regolano e agevolano le fusioni e acquisizioni nel mondo imprenditoriale e quelle che disciplinano le operazioni tra professionisti. A fronte di uno scenario che porta inevitabilmente ad una riflessione profonda sugli studi mono-professionisti, sono quindi necessari dei provvedimenti da parte del legislatore.

Dopo l'intervento di Alessandro Siess, founder di MpO, che ha contestualizzato gli obiettivi del talk-show, ma soprattutto quelli del Libro Bianco e della Petizione, il primo a prendere la parola è stato il **Sottosegretario Villarosa** che si è preso l'impegno di inserire una proposta di legge già nella prossima Legge di Bilancio, impegno che si farà ancora più forte

successivamente nel caso in cui non venga risolta la questione in quella sede.

Sono seguiti poi gli interventi più tecnici e specifici di **Dario Deotto**, Dottore Commercialista e Pubblicista esperto in materia, e di **Roberto Bianchi**, Docente Master in Diritto Tributario, Università Luigi Bocconi.

Sul fronte di chi potrà usufruire dei vantaggi derivanti da fusioni e aggregazioni professionali, hanno espresso il loro punto di vista: **Roberto Pasquini**, Fondatore de Il Commercialista Telematico, **Vinicio Nardo**, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano e **Valerio Tacchini**, voce autorevole del mondo notarile.

A chiudere gli interventi degli ospiti all'evento moderato da Isidoro Trovato, giornalista responsabile della sezione Professioni del Corriere della Sera, è stato l'on. **Nunzia Catalfo, Ministro del Lavoro** che ha sottolineato come le aggregazioni siano un tema importante sia sul piano della valorizzazione delle competenze, sia quello dell'utenza finale che ha bisogno – soprattutto in momenti come questi – di avere un unico interlocutore per molteplici problematiche. Si è impegnata anche sul fronte dell'equo compenso e la tutela degli iscritti alle casse, dichiarando che seguirà tutte le proposte emendative in legge di Bilancio e i diversi percorsi parlamentari che riguardano le categorie professionali”.

**Corrado Mandriola**, Founder di MpO, ha concluso il talk show rilevando che si va nella direzione giusta, precisando che l'obiettivo principale dell'evento era quello di sensibilizzare il mondo della politica e proponendosi, insieme ai relatori dell'evento, quale interlocutore tecnico per la formulazione di una nuova e più articolata proposta di legge che possa recepire tutte le richieste avanzate nel libro bianco e nella petizione.

Per sottoscrivere la petizione:

<https://www.change.org/p/parlamento-italiano-incentivi-fiscali-per-aggregazioni-professionali>

La registrazione dell'evento è disponibile al seguente link:

<https://youtu.be/PTayldQxRGg>